



Università degli Studi di Bari

Aldo Moro

In data 9.11.2010, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari, la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA e LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

CONSIDERATO che la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale hanno concordato, nell'incontro dell'8.10.2010, il testo relativo all'ipotesi di accordo in materia di "Servizio sostitutivo di mensa - anni 2011 e 2012";

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 27.10.2010, ha espresso parere non favorevole con riferimento all'art.3 bis dell'accordo;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.10.2010, ha deliberato di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del succitato accordo, previo stralcio dell'art. 3 bis e fermo restando che le ulteriori somme disponibili sul capitolo di bilancio 101150 "Programmazione, organizzazione e articolazione sperimentale del lavoro - servizi sociali - Legge 23/86", pari a complessivi € 159.100,00, saranno oggetto di successiva contrattazione per le finalità di cui alla Legge 23/86,

STIPULANO

L'ALLEGATO ACCORDO IN MATERIA DI

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – ANNI 2011 E 2012

FIRMATO LE DELEGAZIONI TRATTANTI



Università degli Studi di Bari
Aldo Moro

ACCORDO IN MATERIA DI
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – ANNI 2011 E 2012

ART. 1

(Campo di applicazione)

Il presente accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Università.

ART. 2

(Risorse finanziarie – anni 2011 e 2012)

Per gli anni 2011 e 2012, è stato programmato di appostare, sul cap. 101150 “Programmazione, organizzazione e articolazione sperimentale del lavoro – servizi sociali L. 23/86”, la somma annua di € 915.000,00, come da Piano di Rientro 2010-2012 – “bilancio autonomo”- , approvato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3.8.2010.

ART. 3

(Servizio sostitutivo di mensa)

Il servizio sostitutivo di mensa, a favore del personale di cui all'art. 1, verrà erogato, per gli anni 2011 e 2012, mediante somministrazione di buoni pasto del valore facciale di € 7,75, **per 11 mesi l'anno (*)**.

A tal fine verranno attivate le procedure previste dalla normativa vigente, per un importo pari a € 1.670.900,00, IVA inclusa. Le eventuali economie saranno utilizzate per le finalità di cui al presente accordo.

Le Parti concordano, altresì, che:

- il numero massimo individuale di buoni pasto, utilizzabile nell'arco di novanta giorni, è pari a 24;
- nell'ultimo trimestre di ciascun anno solare, la distribuzione dei buoni pasto avviene su base mensile e, pertanto, il numero massimo individuale di buoni pasto, utilizzabile nell'arco di trenta giorni, è pari a 8;
- i buoni pasto potranno essere fruiti secondo quanto previsto dalle norme in materia e l'Amministrazione si riserva di effettuare le necessarie verifiche.

ART. 4

(Vigenza e spesa)

Il presente testo ha efficacia per gli anni 2011 e 2012 e, comunque, fino alla stipula di successivo contratto integrativo nella stessa materia.

La spesa relativa, pari all'importo di cui al succitato articolo 3, graverà sull'apposito Capitolo di Bilancio "Programmazione, organizzazione e articolazione sperimentale del lavoro – servizi sociali – Legge 23/86", come da relazione tecnico-finanziaria del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie.

() La locuzione "per 11 mesi l'anno" è stata aggiunta con ulteriore accordo stipulato il 21.10.2011 (v.art.5, accordo in materia di "Criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio assistenziali per il personale, anno 2011".*